

08185251009, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 14.10.2004 al REA n. RM – 1079208, come da documento n. T 557104603 del 22.04.2024, acquisito d’ufficio, dell’A.T.I. fra lo stesso operatore economico e l’operatore economico **PAOLACCI S.r.l., Mandante con quota del 40%**, con sede in Roma, viale dei Romanisti n.180 – C.F.: 05307501006, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 01.10.1997 al REA n. RM – 879516 come da documento n. T 557105098 del 22.04.2024 acquisito d’ufficio, formalizzata dopo la gara a norma dell’art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusta atto in data 27.09.2023 a rogito del Dott. Giuseppe Maria Caparrelli Notaio in Velletri (RM) rep. 3130 racc. n. 2271 registrato Agenzia Entrate di Albano Laziale (RM) il 03.10.2023 n.16101 Serie 1T allegato al presente contratto (**Allegato n.1**).

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 934 del 24.03.2023 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, ha attivato una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54, comma 3, del D.lgs.n.50/16, relativo ai *lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II –*

Servizio 3 Viabilità Zona Sud Area 4, dell'importo di € 3.563.893,28 soggetto a ribasso, oltre ad € 241.106,72 per lavori in economia ed € 175.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 3.980.000,00 oltre IVA, per la durata di 48 mesi,

che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara, l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di 48 mesi decorrenti dal primo contratto applicativo, pari ad € 3.980.000,00 oltre IVA, senza importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata, ex art.95 del D.lgs.n.50/16, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara in applicazione al metodo aggregativo-compensatore, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 08.08.2023 come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un punteggio tecnico pari a **59,59 punti** ed un punteggio per l'offerta economica pari a **17,93 punti** per un un punteggio complessivo pari a **77,52** punti con un

ribasso del **28,451 %** da applicare ad ogni contratto applicativo, per un importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.980.000,00** inclusi **€ 175.000,00** per oneri della sicurezza ed **€ 241.106,72** per i lavori in economia oltre IVA, l'operatore economico **VIASTRADE s.r.l.** mandatario con quota del 60%, con sede in Velletri (RM), via Padre Mariano Colagrossi n. 21 - C.F.: 08185251009, in A.T.I. con **PAOLACCI S.r.l.** mandante con quota del 40% , con sede in Roma viale dei Romanisti n.180- C.F.: 05307501006, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che in data 19.04.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.2**);

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2791 dell'11.08.2023 del Servizio 3 del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota dell'11.08.2023 Registro di Sistema n. PI036248-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Ing. Giovanni Tozzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.CMRC 0075962 in data 02.05.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;--

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione

dei verbali di consegna dei lavori e delle relative polizze di garanzia di responsabilità civile (CAR) a copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti:--

- Operatore Economico **VIASTRADE s.r.l.** rilasciato dall'INPS n. 39630122 di protocollo con scadenza 10.06.2024;-

-Operatore Economico **PAOLACCI s.r.l.** rilasciato dall' INPS n. 39630976 di protocollo con scadenza 10.06.2024;-

- che con nota prot. n.. PR_RMUTG_Ingresso_0314650_20230821 in data 21.08.2023 per l'Operatore economico **VIASTRADE srl** è stata inviata, ex art.87 D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma

- che il sig. Felice Lautizi nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico **VIASTRADE srl**, in data 24.04.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto.

- che con nota prot. n.PR_RMUTG_Ingresso_0128693_20240402 in data 02.04.2024 per l'Operatore economico **PAOLACCI srl** è stata inviata, ex art.87 D.Lgs.159/11 la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma;

- che il sig. Fernando Paolacci nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico **PAOLACCI srl**, in data 26.04.2024 ha reso una

dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto.

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0075504 del 02.05.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalle suindicate richieste di comunicazione antimafia riferite agli operatori economici **VIASTRADE srl** e **PAOLACCI srl** e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Sig. Felice LAUTIZI accetta, l'esecuzione del

presente Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II – Servizio 3 Viabilità Zona Sud Area 4.--

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 24.03.2023:

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi

c) elenco strade;----

d) piano di sicurezza e coordinamento contenente il cronoprogramma;

e) relazione.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)**, (**Allegati n. 3, 4, 5, 6, 7**) unitamente all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica (**Allegati n.8, 9**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente contratto è di **€3.980.000,00 (euro tremilioninovecentottantamila/00)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 876.576,00. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno

predisposte per ogni contratto applicativo. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari al **28,451 %**, offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.980.000,00** oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto di Accordo Quadro, non è previsto importo minimo garantito. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.15 del C.S.A., dovranno prevedere di regola: **a)** L'oggetto degli interventi da eseguire; **b)** La descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; **c)** I luoghi interessati dagli interventi; **d)** L'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto; **e)** I termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; **f)** Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione; **g)** I documenti previsti per la sicurezza.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore

economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante

polizza fidejussoria n. 116316498 rilasciata dalla ALLIANZ

ASSICURAZIONI - Agenzia 5469 di Roma Val Cannuta in data 29.09.2023,

per l'importo complessivo di € 587.479,84. La polizza fidejussoria prevede

quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore

economico è in possesso delle seguenti certificazioni ISO 9001:2015 e

certificazioni ambientali ISO 14001: - **VIASTRADE s.r.l** rilasciata da

INTERTEK certificato n. 0815294 avente scadenza il 04.12.2026 e certificato

n.0625.2021 rilasciato da I.M.Q.spa avente scadenza 08.05.2025; -

PAOLACCI s.r.l rilasciato dalla I.M.Q.spa certificato n. 1371.2019 avente

scadenza il 19.08.2024 e certificato n. 1415.2019 rilasciato dalla I.M.Q.spa

avente scadenza il 14.09.2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per

cento e dell'ulteriore 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria

definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In

caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di

rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30

giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana

avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di

essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,

l'Operatore economico ha prodotto la polizza fidejussoria n.116316713

rilasciata dalla ALLIANZ ASSICURAZIONI spa - Agenzia 5469 di Roma Val

Cannuta in data 17.11.2023.

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.31/2018 e D.M.n.123/2004. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di **n.48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 19 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge

n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 24 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 25 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.29 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 53, 54 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- . L'Operatore economico, in sede di offerta,

ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *CATEGORIA OS10 100% ad impresa qualificata- CATEGORIA OG3* , nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, prima di ogni contratto applicativo.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi

dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti richieste di comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico BDNA- Prefettura di Roma: - per l'operatore economico **VIASTRADE srl** prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0314650_20230821 in data 21.08.2023, per l'operatore economico **PAOLACCI srl**, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0128693_20240402 in data 02.04.2024, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Felice LAUTIZI

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Felice LAUTIZI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.